

Conversione in legge del D.L. n. 36/2022: le novità più urgenti

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si introducono disposizioni che impattano a breve e medio termine sulla gestione e sull'organizzazione delle istituzioni scolastiche.

Riportiamo di seguito l'analisi di tali misure secondo il criterio cronologico determinato dalla loro ricaduta sul sistema scolastico e, nello specifico, sull'azione del dirigente scolastico.

SCUOLE “NORMODIMENSIONATE” E MOBILITÀ DEI DIRIGENTI SCOLASTICI	
Art. 47, c. 8 (modifica l'art. 1, c. 978, della L. 178/2020)	<p>All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Non devono altresì derivare situazioni di esubero di personale con riferimento ai posti di direttore dei servizi generali e amministrativi».</p> <p>La legge di bilancio 2022 ha esteso fino all'anno scolastico 2022/2023 quanto disposto all'art. 1, c. 978 della precedente legge finanziaria. Si tratta di istituzioni scolastiche che risultano “normodimensionate” in deroga ai parametri come risultanti da ultimo dalla legge 183/2011 (legge di stabilità 2012). Tali parametri, sono stati così ridotti: da 600 a 500 studenti e da 400 a 300 alunni nelle scuole autonome ubicate in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. La novità rilevante della disposizione è data dalla disponibilità di sedi così parametrati ai fini delle operazioni di mobilità regionale e interregionale nonché per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici che per i DSGA. Resta fermo quanto disposto dall'art. 19-quater del D.L. 27 n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla legge n. 25/2022 (60% dei posti vacanti destinato alla mobilità interregionale). La misura non deve generare incertezza, con specifico riferimento ai posti di DSGA.</p> <p>La disposizione produce i seguenti effetti:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'incremento del numero delle sedi disponibili per le operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici- l'aumento consequenziale dei posti destinati alla mobilità interregionale- la riapertura dei termini di presentazione delle istanze di mutamento di incarico

	<p>Si tratta di modifiche alla legge di particolare rilevanza che rispondono alle pressanti richieste dell'ANP sul punto.</p> <p>Per i dettagli sui numeri delle sedi disponibili e sulle modalità di rettifica delle istanze dei dirigenti scolastici si rimanda alla nota di chiarimento che metteremo a breve a disposizione dei soci, a seguito di imminente interlocuzione con l'Amministrazione</p>
ESONERO/SEMIesonero DELEGATI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E SCUOLE IN REGGENZA	
Art. 45, c. 2 (inserisce il c. 83-bis all'art. 1 della L. 107/2015)	<p>All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83 è inserito il seguente: «83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza,</p> <p>Si tratta di un'importante misura per l'attuazione della quale sarà però necessario attendere il decreto interministeriale MI/MEF da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della L. n. 79/2022</p> <p>All'interno dell'articolo si distinguono due differenti provvedimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le istituzioni scolastiche individuate ai sensi dell'emanando decreto possono chiedere al loro USR un docente nel caso di esonero dall'insegnamento e due nel caso di semi esonero, tra quelli individuati in forza del c. 83 dell'art. 1 della legge n. 107/2015 e dell'art. 25, c. 5 del D.lgs. 165/2001, per collaborare con il dirigente scolastico nella gestione amministrativa e organizzativa 2. al medesimo decreto spetta individuare le istituzioni scolastiche affidate in reggenza che possono, parimenti a quelle di cui al punto 1, richiedere un esonero o due semi esoneri per le suddette attività di collaborazione. <p>La disposizione, in entrambe le fattispecie esaminate, viene incontro alla necessità di presidiare la complessità delle istituzioni scolastiche.</p>

	<p><i>che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa».</i></p>
--	--

VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE DOCENTE

Art. 45, c. 1, lett. a)	<p>All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: «b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica.; b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio di spopolamento e da valori degli indicatori di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;</p> <p>«593 -bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservata alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del</p>	<p>La misura intende valorizzare l'impegno di quei docenti che garantiscono la continuità del percorso formativo degli studenti.</p> <p>I criteri di attribuzione delle risorse disponibili a livello nazionale saranno stabiliti da un decreto del Ministero dell'istruzione</p>
Art. 45, c. 1, lett. b) (introduce		

**il comma
593-bis al
comma
593
dell'art. 1
della L.
205/2017)**

comma 593, lettera b -bis), e del personale docente di cui al comma 593, lettera b -ter), e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o del domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica»

La legge interviene in modo rilevante sul reclutamento e la formazione iniziale del personale docente della scuola secondaria e sulla formazione in servizio di tutti i docenti, compresi quelli della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Va tuttavia evidenziato che le riforme relative al primo punto avranno attuazione a partire dal 1° gennaio 2025, quelle che incidono sul secondo dall'anno scolastico 2023/2024.

Alla luce di ciò, si ricorda, in particolare, che la gestione del periodo di formazione e prova del personale docente neoassunto resta, fino all'entrata a regime delle nuove disposizioni, affidata a quanto disposto dal D. M. n. 850/2015.